

ATTESTATO DEL PRODUTTORE

ai fini della detrazione fiscale (IRPEF/IRES) del 50% prevista tramite ECOBONUS
(ex riqualificazione energetica - legge 296/2006)

CAMINETTI MONTEGRAPPA S.p.A.
attesta che
il generatore di calore identificato come

marchio: CAMINETTI MONTEGRAPPA

prodotto tipo e/o modello principale: LIGHT 80-27S


eventuali modelli compatibili: ESSENTIAL 80L; VENGHÈ 80L;

rispetta i requisiti di prodotto per l'accesso all'ECOBONUS

RIEPILOGO DEI DATI TECNICI AI FINI DELL'INSERIMENTO NEL PORTALE ENEA

potenza erogata (nominale):	25,4 kW
potenza introdotta (al focolare):	29,3 kW
rendimento utile alla potenza nominale:	86,4%
conformità alla normativa:	UNI EN 13229 : 2006
classe di qualità ambientale (DM186/2017):	★★★★★
n° certificato ambientale:	DM186-1170
combustibile ammesso:	legna da ardere - UNI EN ISO 17225-5

06/11/2023
Pove del Grappa (VI)


Ing. Andrea Tezza

DETRAZIONE FISCALE 50% PER IL RISPARMIO ENERGETICO (ECOBONUS):

La legge di bilancio per l'anno 2022 proroga a tutto il successivo triennio le già presenti detrazioni fiscali (IRPEF/IRES) per le spese sostenute dal 01/01/2022 al 31/12/2024, derivanti da interventi di efficientamento energetico degli edifici.

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL'INTERVENTO:

- l'intervento può configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o come nuova installazione, sugli edifici esistenti;
- dalla definizione di "impianto termico" contenuta nel DLgs 192/2005 e s.m.i., riteniamo che il generatore di calore debba appartenere a una delle seguenti categorie:

TIPOLOGIA DI APPARECCHIO	NORMA DI RIFERIMENTO
Caldaie a biomassa <500kW	UNI EN 303-5
Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet <50kW	UNI EN 14785
Stufe a combustibile solido	UNI EN 13240
Inserti a combustibile solido	UNI EN 13229

REQUISITI AGGIUNTIVI PER IL GENERATORE DI CALORE:

- a) possesso del certificato ambientale (ai sensi del DM n° 186 del 07/11/2017), in attuazione del D.Lgs. 152/2006 (art. 290, comma 4), in base al punto 1 dell'allegato 2 del D.Lgs. 28/2011;
- c) il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa;
- d) conformità all'uso di combustibili aventi classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN ISO 17225-2 per il pellet, UNI EN ISO 17225-4 per il cippato, e UNI EN ISO 17225-5 per la legna (dal 29/03/2012, in base al punto 2 dell'Allegato 2 del D.Lgs. 28/2012);

inoltre, per interventi con data di inizio lavori successiva al 5 ottobre 2020, è necessario considerare anche i seguenti requisiti:

- considerato il "Piano di azione per il miglioramento della qualità dell'aria", del 4 Giugno 2019, l'accesso alle detrazioni è subordinato:
- e) • nel caso di sostituzione dell'impianto a biomasse esistente, al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 4 stelle o superiore;
• nel caso di nuova installazione di un impianto a biomasse, al conseguimento della certificazione ambientale con classe di qualità 5 stelle;
- f) nel caso l'intervento si configuri come sostituzione dei generatori esistenti, i nuovi generatori non devono superare per più del 10% la potenza erogata dai precedenti, a meno che, l'incremento non venga specificatamente giustificato dalla verifica dimensionale dell'impianto, che deve essere eseguita nel rispetto della normativa UNI 12831. In presenza di generatori di calore unifamiliari (combinati nella produzione di acqua calda sanitaria e climatizzazione invernale) si ammettono potenze fino a 35kW nominali.

Devono essere inoltre rispettate le norme nazionali e locali vigenti in materia urbanistica, edilizia, di efficienza energetica, e di sicurezza (impianti, ambiente, lavoro).

A tal proposito, ENEA chiarisce attraverso il "vademecum per l'uso caldaie a biomassa" (https://www.efficientzaenergetica.enea.it/media/attachments/2021/02/22/caldaie_biomassa.pdf) tutte le condizioni necessarie all'ottenimento della detrazione fiscale del 50%. Vi invitiamo a prenderne visione ed a eseguire attentamente le indicazioni in esso riportate.